

CREDITI DI FIRMA: FIDEIUSSIONE ESTERA**SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA****BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)**

Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063

Capitale Sociale al 31/12/2010: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2010: € 240.554.818,00

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")

Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.

Sito internet www.bpls.it, indirizzo e-mail info@bpls.it

Telefono 0872/7041 (centralino) - Fax 0872/704260

SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Struttura e funzione economica**

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.
- rischio di cambio: le variazioni che intervengono nei rapporti di cambio tra la divisa di pagamento e le altre divise si ripercuotono sull'operazione; il cliente deve tener presente che al variare dei tassi di cambio si modifica il controvalore in divisa dell'eventuale pagamento;
- rischio paese: tale rischio si identifica nel rischio di insolvenza di un paese; operando in mercati particolari, quali quelli extra-europei, gli esportatori devono tener conto dei rischi che l'esecuzione di operazioni rilevanti e complesse può comportare. Il rischio è legato sia alle condizioni politiche ed economiche-finanziarie dello Stato, che alla solidità della banca estera e del debitore.

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	€ 0,90
Commissione fissa, in ragione d'anno (oltre all'eventuale rimborso spese vive: carta da bollo, autentica notarile, spese di spedizione, ecc):	3,40% sull'importo garantito, con un minimo di € 70,00
Diritti di urgenza (in caso di consegna del documento il giorno stesso della richiesta)	fino ad un massimo di € 50,00
Diritti di rifacimento (in caso di ricompilazione del documento per causa non imputabile alla Banca)	€ 25,00
Imposta di bollo applicata nella misura vigente, quando dovuta	

SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il Cliente per conto del quale la Banca rilascia una fideiussione a favore di terzi, è obbligato, con vincolo solidale ed indivisibile, anche per gli eredi ed aventi causa, a rimborsare subito alla Banca, a semplice richiesta, tutte le somme che a qualsiasi titolo e ragione la Banca fosse chiamata a pagare in dipendenza della garanzia prestata, maggiorate degli interessi, con rinuncia ad opporre qualsivoglia eccezione o contestazione; a tal fine il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad addebitare le somme suddette sul suo conto corrente presso la Banca medesima.

Indipendentemente dall'utilizzo che il terzo beneficiario riterrà di fare della garanzia, ed anche fuori dai casi in cui la legge prevede il rilievo del fidejussore (art. 1953 c.c.), il cliente si obbliga a costituire, a seguito di semplice richiesta della Banca, in qualunque momento di validità della garanzia, l'immediata copertura degli importi garantiti, in tutto e in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Banca, mediante deposito presso la Banca stessa di somme o di titoli di gradimento della Banca, o mediante addebito nel conto corrente del Cliente, oppure mediante prestazione di altra idonea garanzia.

Le somme o i titoli depositati resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Banca, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della garanzia ed in ogni caso fino a quando la Banca non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. In alternativa il cliente si obbliga ad ottenere, entro il termine indicato dalla Banca, la liberazione della garanzia.

A copertura di qualunque credito della Banca nei confronti del Cliente in dipendenza della prestata garanzia, la Banca è investita di diritto di ritenzione su tutte le somme, i titoli ed i valori del cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o a lei pervengano successivamente.

Fideiussione a prima richiesta

Nel caso in cui la garanzia comporti un impegno della Banca a pagare "a prima richiesta" e/o "ogni eccezione rimossa", la Banca è autorizzata a corrispondere al terzo beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo della garanzia, tutte le somme che il terzo richiederà quale adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale.

Tale pagamento, anche in più soluzioni, sarà quindi dalla Banca eseguito senza alcuna responsabilità circa l'esistenza, la validità e l'esigibilità del credito garantito al momento del pagamento ed inoltre senza obbligo per la Banca di dare al Cliente avviso o denuncia del pagamento medesimo, formalità da cui la Banca viene espressamente esonerata.

Garanzia autonoma

Nel caso in cui la Banca assuma un impegno irrevocabile di pagamento a titolo di "garanzia autonoma", il Cliente si dichiara consapevole che la garanzia rilasciata dalla Banca non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio, ma costituisce per la Banca in impegno diretto, autonomo e irrevocabile, che la obbliga ad effettuare il pagamento a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti tra cliente e terzo beneficiario.

La Banca, quindi, provvederà al pagamento che dovesse esserle richiesto senza darne preavviso al cliente, restando a carico del medesimo, dopo avere a semplice richiesta rimborsato la Banca, di agire nei confronti del terzo per l'eventuale ripetizione di quanto fosse stato pagato.

Il Cliente si dichiara parimenti consapevole ed accetta che il pagamento richiesto alla Banca non potrà essere impedito o ritardato da qualsiasi opposizione fatta alla Banca dal cliente stesso o da terzi, in qualsiasi forma, anche giudiziale, fermo restando il diritto della Banca di ripetere dal cliente quanto pagato al beneficiario.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **V.le Cappuccini n.76 - 66034 Lanciano**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

SEZ. V) LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Fideiussione estera	Credito di firma avente quale beneficiario un soggetto non residente